

CIRCA L'EQUIPARAZIONE QUALE USO DELL'ANALOGIA IN DIRITTO CANONICO

1. Premessa. — 2. Equiparazione o identità giuridica? — 3. Equiparazione sostanziale ed equiparazione formale.

1. *Premessa.*

La scienza e l'arte giuridica intendono trovare soluzioni giuste alle questioni che la dinamicità dei rapporti interpersonali non cessa di porre. A tale scopo servono, in misura assai rilevante, le norme giuridiche umane, intese qui nel senso più ampio, cioè non limitandole a quelle derivanti dall'autorità ma abbracciando anche quelle che provengono dagli usi sociali e dagli accordi di gruppi e individui. Tuttavia, come mostra l'esperienza giuridica di tutti i tempi, queste norme si rivelano spesso insufficienti per risolvere le questioni giuridiche. Per interpretare e completare le norme umane occorre rivolgere costantemente l'attenzione alla realtà stessa delle situazioni da risolvere, per cercare in esse ciò che è giusto.

Questo modo realistico di vedere l'opera del giurista, descritto di recente con maestria tra altri da Javier Hervada ⁽¹⁾, non esclude però il ricorso alle stesse norme giuridiche già esistenti per tentare di meglio comprendere quelle norme che presentano difficoltà ermeneutiche oppure per colmare le lacune riscontrate nel sistema normativo. A questo proposito è decisivo il ricorso all'analogia — *a similibus ad similia* — come metodo per la conoscenza giuridica. Infatti, una disposizione normativa si rivela frequentemente capace di gettar luce anche nei casi simili. Si tratta di una via già formulata nel diritto romano ⁽²⁾, conosciuta e adoperata dalla scienza giu-

⁽¹⁾ Cfr. specialmente la sua *Introduzione critica al diritto naturale*, trad. it., Milano, 1990.

⁽²⁾ Cfr. specialmente un noto passo del Digesto, molto utilizzato dai giuristi medievali: I, 3, 10-12.

ridica di tutti i tempi ⁽³⁾, ed utilizzato da sempre nell'ambito canonico ⁽⁴⁾. Il Codice del 1983, in modo quasi identico a quello del 1917, contempla l'analogia come mezzo d'interpretazione delle norme legali esistenti ⁽⁵⁾, e quale via per riempire eventuali lacune normative ⁽⁶⁾.

Ma ci preme adesso sottolineare che l'uso dell'analogia non si limita soltanto alla risoluzione di questioni concrete — benché in definitiva l'operare giuridico sempre sia finalizzato a tale scopo immediatamente pratico —, ma può anche riguardare la formulazione di criteri d'indole generale, che servono per risolvere molti casi di tipo nuovo o addirittura per impostare adeguatamente tutta la normativa di un nuovo istituto giuridico. Ciò è quanto si verifica nella c.d. « equiparazione », che ad opera della dottrina, della giurisprudenza, della prassi amministrativa o delle norme legali ⁽⁷⁾, assimila

⁽³⁾ Cfr. V. PIANO MORTARI, voce *Analogia (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II, Milano, 1958, p. 344-348; nonché, per la scienza giuridica di questo secolo, G. CARCATERA, *Analogia, I) Teoria generale*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. II, Roma, 1988. In quest'ultimo scritto vengono trattati i complessi problemi logici cui dà luogo in tema di analogia la prospettiva normativo-formale: a mio parere, essi costituiscono un'efficace dimostrazione *a contrario sensu* di come non sia possibile prescindere dal riferimento alla realtà nelle costruzioni giuridiche. Ad es. la « creatività » di ogni interpretazione, avvertita sempre di più dalla moderna teoria generale dell'interpretazione, rappresenta una constatazione indiretta della funzione che spetta alle esigenze giuridiche derivanti dalla stessa realtà nell'interpretazione di qualunque norma positiva. Sulla strada del superamento del formalismo va ricordato il pensiero ermeneutico di E. BETTI, che com'è noto ha preso le mosse proprio dall'ambito giuridico (cfr. in campo giuridico la sua opera su *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949).

⁽⁴⁾ G. FELICIANI, nella sua monografia *L'analogia nell'ordinamento canonico*, Milano, 1968, mette in risalto la speciale sintonia dell'analogia con le peculiarità del diritto della Chiesa (cfr. p. 73-101). Cfr. anche A. RAVÀ, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico e della legislazione canonica*, Milano, 1954.

⁽⁵⁾ Cfr. can. 17: « ad locos parallelos (...) est recurrendum ».

⁽⁶⁾ Cfr. can. 19: « causa (...) dirimenda est attentis legibus latis in similibus (...) ».

⁽⁷⁾ Le norme legali possono talvolta dichiarare esplicitamente un'equiparazione normativa — il che equivale ad un rinvio alle norme che regolamentano un altro istituto — (ad es. il can. 516 § 1 stabilisce che la quasi-parrocchia è equiparata alla parrocchia, a meno che il diritto non disponga diversamente); ma possono anche fare delle equiparazioni implicite, configurando un nuovo istituto sulla base di uno già esistente, che viene opportunamente adattato o modificato per determinate finalità sociali (si pensi al quasidecilio in rapporto con il domicilio — cfr. cann. 102-107 — oppure al Vicario episcopale rispetto al Vicario generale — cfr. cann. 475-481

mila tra loro due situazioni diverse, agli effetti di estendere, in maggior o minor misura, una soluzione giuridica dapprima concepita per una e poi applicabile all'altra per la sua somiglianza con la prima sotto un determinato profilo giuridicamente rilevante.

Questo impiego dell'analogia nella produzione ed applicazione delle norme giuridiche è costante in tutti i settori del diritto, certamente non ultimo quello del diritto canonico. Basta pensare a tre questioni che negli ultimi decenni hanno preoccupato non poco la canonistica per constatare quanto frequenti e complessi siano i problemi che si creano attorno alle equiparazioni normative, giurisprudenziali, amministrative o dottrinali. Un primo e cospicuo esempio si trova nell'ambito oggi denominato degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, ove l'apparire di nuove forme carismatiche ed apostoliche suscitate dallo Spirito nella Chiesa ha dato materia più che abbondante per provare i pregi e pure i limiti dell'assimilazione alle realtà già esistenti⁽⁸⁾. Non meno vistoso è un secondo esempio, questa volta nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica: quello derivante dalla comparizione di nuove strutture, specialmente di base personale, che hanno suscitato la questione della loro somiglianza o differenza con quelle tradizionali, anzitutto con la diocesi⁽⁹⁾. Il terzo esempio si potrebbe trarre dal campo del diritto matrimoniale canonico, laddove in tema di incapacità si è assistito ad una complessa e travagliata trasposizione giurisprudenziale e dottrinale della figura dell'impedimento di *impotentia* ad altri casi di inca-

—). In questi casi la figura da cui si parte servirà come chiave ermeneutica per l'attuazione della nuova, sia nei tratti comuni che in quelli specifici di ciascuna.

(8) A parte il fatto che mai la legislazione ecclesiastica può considerarsi completa e perfetta, poiché tra l'altro lo Spirito Santo « sorprende » sempre con delle novità, ritengo che il processo di chiarimento delle relazioni tra gli istituti secolari o le società di vita apostolica e gli istituti religiosi resta ancora aperto, non essendo da escludere future ulteriori decantazioni che vadano distinguendo all'interno di questi tipi normativi diverse realtà, a seconda della loro maggiore rispondenza a modelli di vita consacrata o di secolarità *tout court*. Ho avuto modo di soffermarmi brevemente su questa problematica in relazione alle società di vita apostolica, nell'omonima voce dell'*Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Milano, 1990, p. 1164-1167.

(9) Cfr. sugli ordinariati militari A. VIANA, *La asimilación o equiparación canónica de los ordinariatos militares con las diócesis*, in AA.VV., *Iglesia universal e Iglesias particulares* (IX Simposio internacional de Teología de la Universidad de Navarra), Pamplona, 1989, p. 305-316. Per le prelatore personali, cfr. P. RODRÍGUEZ, *Iglesias particulares y prelaturas personales*, Pamplona, 1986, 2ª ed., p. 197-204; e O. FUMAGALLI CARULLI, *Las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II. A propósito de algunos estudios recientes*, in *Ius Canonicum*, 28 (1988), p. 753-764.

pacità ⁽¹⁰⁾, dando luogo all'attuale regolamentazione del can. 1095, 3°, i cui rapporti con l'anzidetto impedimento fanno ancora discutere gli autori.

Al di là dei problemi particolari che si pongono in questi casi o in altri abbastanza numerosi che si potrebbero andare a cercare nella storia e nel presente dell'ordinamento canonico, mi pare utile avanzare adesso alcune brevi riflessioni sull'equiparazione a livello di teoria fondamentale del diritto canonico, soprattutto per tentare di chiarirne il senso e la portata.

2. Equiparazione o identità giuridica?

Per evitare ogni sterile *lis de verbis*, ritengo opportuno premettere un chiarimento terminologico sull'espressione « equiparazione » e altre analoghe (specialmente « assimilazione ») ⁽¹¹⁾. A prima vista, esse potrebbero denotare unicamente un rapporto di uguaglianza tra due realtà. In effetti, trattandosi di un'uguaglianza stabilita dalla norma giuridica, o dal giudice o amministratore o dal giurista teorico, sembrerebbe naturale concepirla come un'uguaglianza per l'appunto giuridica. Chi volesse evidenziare le differenze sussistenti tra due realtà giuridicamente ugagliate nell'ambito canonico, dovrebbe precisare che esse, nonostante la loro equiparazione giuridica, restano realtà teologicamente diverse. Insomma, l'equiparazione giuridico-canonica enfatizzerebbe l'uguale soluzione giuridica da dare, alludendo però nel contempo in maniera implicita alla diversità reale, che nel caso del diritto della

⁽¹⁰⁾ Come si ricorderà bene, si è parlato molto durante un certo periodo di *impotentia moralis*, evidenziando così la costruzione per analogia di questo nuovo *caput nullitatis*.

⁽¹¹⁾ Benché a volte siano state differenziate l'assimilazione e l'equiparazione — considerando che la prima sarebbe più intensa della seconda (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum... cum responsionibus...*, in *Communicationes*, 14 [1982], p. 202 s.) —, ritengo che si tratti solo di una questione di gradi. Comunque, in questo scritto non distinguerò tra i due termini, poiché mi pare che l'uso canonistico — almeno quello dello stesso Codice — tende generalmente ad utilizzarli indistintamente (basta paragonare ad es. il can. 368, che utilizza la forma verbale *assimilantur*, con il can. 134 § 1 che, proprio citando il can. 368, adopera il participio *aequiparatae*). Altre volte nell'ambito canonico si utilizzano espressioni come *censeatur tamquam*, *habeatur pro*, *ad instar* ed altre.

Chiesa costituisce il più delle volte una diversità di carattere teologico⁽¹²⁾.

L'anzidetto schema di pensiero, pur cogliendo aspetti indubbi di verità, non mi sembra del tutto soddisfacente. In fondo c'è una questione previa che deve essere chiarita: quella del rapporto tra diritto e realtà. Per chi concepisce l'ordine giuridico in chiave normativo-formale — ottica che è stata portata all'estremo dalla teoria pura del diritto di Hans Kelsen —, l'uguaglianza giuridica significa uguaglianza normativo-formale. Di conseguenza, due realtà diverse trattate nello stesso modo dal sistema normativo diventano non già giuridicamente uguali, ma addirittura identiche sotto il profilo formalmente giuridico, poiché non c'è alcun elemento di diritto — inteso come l'insieme delle norme positive formalmente valide — che serva a differenziarle. Sul piano della normatività formale la distinzione riemerge unicamente nella misura in cui le stesse norme la ripropongono, magari a modo di eccezione. Ma queste differenze nella loro entità reale — indipendentemente cioè dalle norme giuridiche positive — sarebbero da ritenere giuridicamente irrilevanti per definizione. Opera qui in definitiva la concezione del diritto come mondo separato dalla realtà, così spesso tematizzata in diversi modi (ad es. mediante l'assoluta incomunicabilità tra le sfere dell'essere e del dover essere — *Sein e Sollen* —).

Se invece esistono realtà giuridiche indipendenti dal sistema normativo positivo, anteriori e fondanti rispetto ad esso, il fatto dell'uguaglianza giuridica di una determinata soluzione per due realtà diverse — in altri termini, l'equiparazione — si dovrà sempre fondare su di una reale uguaglianza esistente con anteriorità alla norma. Questa uguaglianza pre-normativa, qualificabile anch'essa come vera uguaglianza giuridica in un'ottica non positivista, rappresenterà la *ratio* dell'uguaglianza stabilita dalla norma positiva. Essendo la *ratio* uguale in due casi, ci dovrà essere una medesima soluzione giuridica per le situazioni analoghe (*ubi eadem ratio, idem ius*, oppure *ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio*)⁽¹³⁾. Nello stes-

(12) Mi adegua qui all'uso abituale della canonistica, che di solito impiega l'aggettivo « teologico » per riferirsi alla realtà soprannaturale di origine divina che fonda e anzi rappresenta il nucleo costitutivo della realtà giuridica nella Chiesa: ciò che con la terminologia classica può denominarsi « diritto divino » (soprattutto quello chiamato divino positivo). Non c'è dunque in quest'uso nessuna presa di posizione circa le complesse questioni epistemologiche riguardanti la natura della scienza canonica e i suoi rapporti con la scienza teologica.

(13) Com'è ovvio, questa uguaglianza reale che fonda e giustifica l'uguaglianza normativa comporta spesso volte una decisione prudenziale — dell'autorità o dei pri-

so tempo, l'assimilazione giuridica — proprio perché realizzata a certi effetti tra due realtà non identiche tra di loro — lascerà intatte le differenze reali non considerate, le quali possono essere di per sé giuridicamente significative al momento di risolvere altre questioni non incluse nell'equiparazione, oppure al momento di determinare eventuali eccezioni all'asserita uguaglianza giuridica. Le norme canoniche, peraltro pervase da un tradizionale realismo giuridico ben lontano dal positivismo formalista, confermano questa rilevanza giuridica della realtà mediante il riferimento alla natura delle cose, esplicitato tra i motivi di eccezione nelle clausole limitanti che sogliono accompagnare la formalizzazione normativa delle equiparazioni canoniche ⁽¹⁴⁾.

Di conseguenza, l'uguaglianza giuridica propria dell'equiparazione non è mai assoluta, nemmeno in quanto giuridica, perché presuppone sempre la sussistenza di una diversità, che di per sé è anche giuridicamente significativa. Se sparisse qualunque diversità giuridicamente rilevante, non saremmo più di fronte a due realtà equiparate, bensì dinanzi a due casi identici sotto il profilo giuridico, e che dovrebbero avere pertanto una medesima denominazione giuridica (*nomen iuris*). In breve, l'equiparazione non implica mai identità,

vati — consistente nello scegliere un trattamento pari, basandosi sulla parità di ragioni esistenti. In altri termini, occorre fare delle scelte in cui devono essere valorizzati i motivi che consigliano una soluzione uguale — motivi basati sulle reali uguaglianze esistenti — con quelli che additano la convenienza di una diversità di trattamento giuridico — ragioni fondate sulle reali diversità esistenti —. Ciò che intendo sottolineare nel testo è che questa valorizzazione ad opera della prudenza va sempre fondata sulla realtà, per non cadere nella semplice arbitrarietà, ben lontana dalla prudenza. Di fatto storicamente non son mancati casi di equiparazioni semplicemente ingiuste, come quella che assimilava molte persone umane alle cose e agli animali, mediante l'istituto della schiavitù, privilegiando nel contempo una diversità sociale che produceva effetti discriminatori addirittura nel riconoscimento della personalità in diritto di un essere umano. D'altra parte, ci sono state equiparazioni che col passar del tempo si sono andate rivelando sempre meno adeguate, man mano che progrediva la conoscenza delle differenze tra le situazioni equiparate (ciò è successo ad es. nell'uso pubblicistico di molte nozioni privatistiche, come quella di dominio patrimoniale, usata un tempo anche per concepire il rapporto tra governanti ed ambito territoriale del loro governo).

(14) Ad es. l'Ordinario militare « gode di tutti i diritti ed è tenuto agli obblighi dei Vescovi diocesani, a meno che non consti diversamente dalla natura delle cose o dagli statuti particolari » (cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, II, § 1).

nemmeno sul terreno giuridico. *Nullum simile est idem*, per dirla con la tradizione dei giuristi occidentali ⁽¹⁵⁾.

3. Equiparazione sostanziale ed equiparazione formale.

L'equiparazione giuridica appartiene per definizione al piano della giuridicità, cioè si fa agli effetti della ricerca di soluzioni giuridiche ⁽¹⁶⁾. Tale formalità dell'equiparazione *in iure* viene spesso evidenziata mediante l'aggettivo « formale »: si parla di equiparazione formale, distinguendola da quella sostanziale, che trattandosi del diritto della Chiesa è soprattutto teologica.

L'antérieure terminologia non risulta sufficientemente oculata alla luce di una visione non formalistica della realtà giuridica, in quanto facilmente si può considerare che l'equiparazione sostanziale sarebbe pre- o meta-giuridica. Sembra insinuarsi di nuovo la concezione del positivismo formalistico, secondo cui la giuridicità non potrebbe predicarsi della realtà dell'uomo e delle cose con indipendenza dalle norme positive.

Tuttavia, è possibile riformulare la distinzione in chiave realistica, considerando che l'equiparazione è formale nella misura in cui si basa sulle norme positive, e sostanziale in quanto poggia sulla realtà anteriore a tali norme. Ma va precisato subito che, come ho già rilevato, ogni equiparazione giuridica normativo-positiva — formale — per essere giusta e dunque veramente giuridica nel senso forte del termine, dovrà fondarsi sempre su di un'equiparazione giuridica reale — sostanziale —, che ne costituisca la *ratio*. Altrimenti l'equiparazione formale sarebbe irrazionale e dunque ingiusta e giuridicamente

⁽¹⁵⁾ Cfr. i testi citati da V. PIANO MORTARI, *Dialettica e giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec. XVI*, in *Annali di Storia del diritto*, 1 (1957), p. 336, nt. 163.

⁽¹⁶⁾ Penso che proprio ciò è quanto vuole mettere in risalto E. CORECCO quando scrive che « Mentre è possibile attribuire la stessa rilevanza giuridica, *ex parte* o *ex toto*, a due realtà di estrazione istituzionale positiva (per es. prelatura personale e diocesi) non è possibile applicare l'istituto giuridico dell'assimilazione a due realtà ecclesiologicamente differenti (per es. prefettura apostolica e Chiesa particolare) » (voce *Chiesa particolare*, estratto dal *Digesto* (UTET), 4^a ed., Torino, 1989, p. 7). Ciò significa che la norma giuridica non può tradire né forzare la realtà teologica (la quale, sia detto per inciso, possiede un'intrinseca dimensione giuridica, anteriore alla normatività positiva). Ma ovviamente non va neppure dimenticato che l'assimilazione tra gli istituti giuridici di estrazione positiva deve avere delle basi teologiche, più o meno prossime, che la giustificano nella sua configurazione ed operatività.

invalida. A ragion veduta Orio Giacchi sosteneva con vigore, in un suo celebre articolo ⁽¹⁷⁾, la necessità di superare i conflitti tra sostanza e forma. Mi domando se non fosse altresì opportuno superare la stessa terminologia di « sostanza » e « forma », per sradicare ogni possibile formalismo dalla concezione del diritto della Chiesa, come anche di qualunque realtà giuridica.

D'altra parte, bisogna ricordare che per sua natura l'equiparazione ammette gradi: il più e il meno. Questi gradi vengono esplicitati dalle norme umane, che la formalizzano in modo più o meno totale, a più o meno effetti, con più o meno limiti ed eccezioni. Benché l'indole prudenziale dell'elaborazione delle norme impedisca di formulare proporzioni matematiche, può dirsi che a maggiore equiparazione sostanziale ci dovrà essere maggiore equiparazione formale, e viceversa. Se l'equiparazione sostanziale è particolarmente ampia, il linguaggio tenderà a mettere in risalto questo fatto, e si parlerà dunque di equiparazione sostanziale, apparendo quella formale o normativa come il quasi mero riconoscimento di quel fondamento reale. Se invece la somiglianza reale è molto limitata, l'uso linguistico metterà in risalto l'opera della norma giuridica nell'assimilazione, e risulterà naturale parlare di equiparazione formale. D'altra parte, si parlerà di equiparazione formale anche quando essa si realizzi tra realtà la cui configurazione proviene dalle norme positive, e di equiparazione sostanziale quando si tratti di realtà anteriori alle norme. Non può essere comunque dimenticato che nell'equiparazione giuridica ci sarà sempre, in diverse misure, un'equiparazione sia formale che sostanziale.

Perfino nel caso tradizionale delle finzioni giuridiche, in cui sembrerebbe che la norma urti contro la realtà, tale contrasto è solo apparente; in verità si tratta di un tipo di equiparazione, in cui — spesso per la rigidità di certi schemi formalistici preesistenti — la nuova fattispecie viene formalmente denominata mediante il *nomen iuris* proprio della prima fattispecie ⁽¹⁸⁾.

La gradualità dell'equiparazione, misurata sulla base della maggiore o minore rilevanza della realtà comune alle due situazioni para-

⁽¹⁷⁾ *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, apparso sulla rivista *Jus* nel 1940 e ripubblicato all'inizio della sua monografia *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1968, p. 1-21.

⁽¹⁸⁾ Sulle finzioni, cfr. R. LLANO CIFUENTES, *Naturaleza jurídica de la « fictio iuris »*, Madrid, 1963, e F. TODESCAN, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova, 1979.

gonate, deve essere costantemente tenuta di mira per applicare con giustizia questo metodo. Vanno evitati due estremi opposti: quello di restringere troppo l'applicazione analogica per timore di incorrere in una completa identificazione — rischio motivato sovente dall'accennata confusione tra equiparazione ed identità giuridica — (19); e quello di trasporre affrettatamente le categorie e le conclusioni specificamente proprie del punto di partenza dell'analogia — con la conseguenza di dar luogo a problemi mal impostati dall'inizio — (20). Occorre essere sensibile sia alle somiglianze che alle differenze, il tutto con quello spirito di autentico realismo che deve caratterizzare l'operato del buon giurista.

Per descrivere i vari tipi di equiparazione può essere utile tener presente la classificazione dell'analogia che la filosofia scolastica ha pazientemente elaborato lungo i secoli (21). Per capire l'equiparazione giuridica è opportuno ricorrere specialmente all'analogia di proporzionalità, poiché il trasportare soluzioni da un istituto verso un altro si basa proprio sulla somiglianza di proporzione esistente tra ciascuna delle situazioni paragonate e le rispettive soluzioni giuridiche. A vol-

(19) Mi sembra che ciò sia capitato riguardo alla figura delle prelature personali. In fondo si è voluto prima togliere l'equiparazione espressa del Codice alle Chiese particolari perché si è temuto che si operasse un'indebita confusione con esse (cfr. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis - Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Typis Polyglottis Vaticanis 1991, 5^a questio de Praelatura personali, p. 376-392 e 399-417) e poi probabilmente per la stessa ragione è stata scelta una collocazione nel Codice, nei cann. 294-297, al di fuori della parte II del libro II, sulla costituzione gerarchica della Chiesa. Rimane però il fatto che questa figura diventa comprensibile ed attuabile soltanto sulla base del rapporto analogico con le forme tradizionali dell'organizzazione ecclesiastica, e cioè in relazione di equiparazione *in iure* — che non è identità, nemmeno giuridica — con la Chiesa particolare (e quindi con la diocesi, che costituisce il fondamentale punto di riferimento della regolamentazione canonica in materia).

(20) Penso ad es. all'applicazione analogica delle caratteristiche dell'impotenza all'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, che ha motivato ad es. la discussione sulla relatività o meno che quest'ultima può rivestire. Senza entrare in quest'ultimo problema, mi pare che esso rifletta in partenza un'impostazione concettualistica, che purtroppo obbedisce a quella diffusa motivazione odierna consistente nella ricerca dell'estensione dei capi di nullità, come se tale estensione rappresentasse di per sé un bene pastorale in quanto consente di « risolvere » più casi di matrimoni falliti.

(21) Una chiara esposizione di sintesi si trova in J.J. SANGUINETI, *Logica filosofica*, Firenze, 1987, p. 56-63.

te ci sarà semplicemente un'analogia di proporzionalità impropria o metaforica — basata su somiglianze strutturali d'indole meramente operativa tra realtà che nella natura o essenza non sono analoghe — (22). A volte ci sarà una vera analogia di proporzionalità propria, poiché le proporzioni e le somiglianze strutturali riscontrate poggiano su una vera somiglianza entitativa (23). L'equiparazione giuridica in questi casi si estenderà non già a certi concreti effetti, ma investirà la natura stessa dell'istituto e dunque la generalità delle norme che gli si applicano, prese dall'istituto che rappresenta l'analogato principale (24). Ma non va mai perso di vista che si tratta di realtà solo analoghe, che dunque continuano ad essere — anche giuridicamente — diverse, con differenze che non potrebbero essere dimenticate senza introdurre assurde confusioni (25).

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

(22) Ad es. quando il can. 144 § 2 applica l'istituto della supplenza di giurisdizione — regolato dal § 1 del medesimo can. — alle facoltà di cui ai cann. 883, 966 e 1111 § 1, non intende minimamente affermare che tali facoltà costituiscano giurisdizione, ma proprio il contrario: applicare una medesima norma a due realtà che presentano solo certe somiglianze strutturali che giustificano la comunanza di determinati effetti operativi. Un altro caso si potrebbe ravvisare nel can. 672 che estende ai religiosi alcuni degli obblighi dei chierici, senza che ciò comporti minimamente un'assimilazione della natura di queste due condizioni canoniche. D'altra parte, mi pare che l'analogia di attribuzione estrinseca fondata su un rapporto di causalità (come quella che consente di concepire come diritto anche la norma in quanto causa del diritto), non possieda una rilevanza particolare nella problematica che ci occupa.

(23) In quest'ipotesi ci sarà anche un'analogia di attribuzione intrinseca, che costituirà la base reale della proporzionalità propria. Ritengo tuttavia che lo strumento logico direttamente applicato in questi casi nell'ambito giuridico sia piuttosto l'analogia di proporzionalità propria, anziché quella di attribuzione intrinseca.

(24) Ad es. l'analogia degli ordinariati militari e delle prelature personali con le Chiese particolari — e pertanto con le diocesi, che ne rappresentano la forma canonica primordiale — è di quest'indole, dal momento che si fonda su elementi ecclesiologici comuni — quelli propri delle comunità di fedeli strutturate gerarchicamente — attinenti alla stessa natura di questi istituti.

(25) Per continuare con l'esempio precedente, sarebbe del tutto fuorviante portare l'equiparazione *in iure* degli ordinariati militari e delle prelature personali con le Chiese particolari ad una sostanziale identificazione, che attribuisse loro le caratteristiche delle Chiese particolari — cui queste nuove strutture intendono servire e in nessun modo sostituire — o che non tenesse conto delle loro reali differenze con le Chiese particolari.